

*XI LEGISLATURA*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 219 del 5 giugno 2020**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**LEONORI – BATTISTI – FORTE - LENA**

---

***NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON  
FRAGILITA' ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO  
ESISTENZIALE DI VITA E LA PROMOZIONE  
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - I - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Proposta di legge

**“NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON FRAGILITÀ  
ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA E  
LA PROMOZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”**

Di iniziativa della consigliera

Marta Leonori

*Marta Leonori*

Sara Battisti *Sara Battisti*

ENRICO FORTE

*Enrico Forte*

RODOLFO LENA

*Rodolfo Lena*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### FINALITA' DEL PROGETTO LEGISLATIVO

Con legge del 3 marzo 2009 n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

La Convenzione (approvata il 13 dicembre 2006) si è inserita nel contesto più ampio di tutela dei diritti umani (come definito in sede internazionale dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948) riconoscendo diritti di pari opportunità e di non discriminazione delle persone con disabilità.

Nel corso degli anni i diritti umani indicati nella Convenzione si sono di volta in volta estesi fino ad un riconoscimento di tutela e pari libertà di tutte le persone che per cause anche transeunti si trovano in una situazione di fragilità mirando l'ordinamento nazionale e regionale a garantire loro il pieno ed uguale godimento dei diritti civili e costituzionali rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscano l'attuazione in primo luogo del diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società.

In conformità a tali direttive nazionali e sovranazionali ed al fine di incentivare gli interventi mirati alla rimozione degli ostacoli per l'attuazione dei diritti civili e umani delle persone fragili, già nel 2016 con propria legge n. 11 (pubblicata su BUR 11 agosto 2016) la Regione Lazio, in conformità con i principi della legge 9 gennaio 2004 n. 6 ("introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituto dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione ed inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata sulla GU 19 gennaio 2004) e della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" pubblicata sulla GU 13 novembre 2000), ha disposto interventi e servizi sociali promuovendo azioni volte a garantire e sostenere i diritti e doveri di cittadinanza sociale, la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, l'autonomia individuale, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione in conformità con i valori indicati all'art. 3 Costituzione.

Nell'ambito di tale iniziativa si pone il presente progetto legislativo volto a valorizzare l'autodeterminazione delle persone fragili consentendo loro il pieno esercizio dei loro diritti e ciò attraverso la valorizzazione stessa dell'amministrazione di sostegno come già indicato nell'art. 4 lettere "r" e "s" della legge Regione Lazio citata 11/2016 e la promozione dell'autodeterminazione della persona fragile mediante l'identificazione dei suoi desideri, bisogni, aspirazioni ovvero del suo progetto esistenziale di vita

### PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA

La legge 328/00, art. 14, ha disposto per le persone fragili la possibile realizzazione di progetti individuali di vita di intesa tra comuni e Asl e ricomprendenti, oltre alla valutazione diagnostico – funzionale, le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del SSN e i servizi rivolti alla persona per favorirne l'integrazione sociale.

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Detti progetti, pur encomiabili, difettano però dell'attenzione che – nell'ottica della promozione di attività favorevoli all'autodeterminazione delle persone fragili – va riposta ai loro desideri, bisogni, aspirazioni di vita.

L'odierno progetto di legge istituisce a tal riguardo il "progetto esistenziale di vita" ovvero un percorso conoscitivo delle aspirazioni profonde, delle necessità sociali e quotidiane, dei bisogni e dei desideri della persona con fragilità che si conclude con la stesura di un documento condiviso con la stessa persona fragile e con chi della stessa si occupa assicurando così, per il futuro e ad integrazione delle previsioni di assistenza proprie del "dopo di noi", che siano sempre rispettate le sue abitudini di vita nell'ambito della sua autodeterminazione.

Con tale documento (art. 2) sarà raggiunta l'autonomia della persona fragile che, pur accompagnata dal suo amministratore di sostegno (nei percorsi guidati previsti nel medesimo testo legislativo), potrà esprimere la propria personalità attraverso lo sviluppo di un progetto appunto esistenziale di vita che contempli, integrandoli tra loro, aspetti sanitari, sociali / assistenziali e personali garantendo così la vita indipendente della stessa la conoscenza, da parte di chi verrà nominato suo amministratore di sostegno, delle sue aspirazioni e dei suoi desideri.

Gli interventi che saranno attuati attraverso il progetto esistenziale di vita saranno monitorati e oggetto di valutazione dall'istituendo tavolo permanente.

### **VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

L'Amministrazione di sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge 6 del 2006, modificativa del titolo XII del capo I del codice civile, con la finalità di "...tutelare con la minore limitazione possibile la capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art.1).

L'istituto, come noto, permette una personalizzazione della protezione secondo le esigenze concrete ed attuali della persona beneficiaria; una sua conservazione della capacità di agire per gli atti che non richiedono l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno; un'attenzione alla persona in considerazione alla scelta dell'Amministratore di sostegno con riguardo esclusivamente alla sua cura ed ai suoi interessi.

Anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati terminali: persone tutte che attraverso l'amministratore di sostegno possono ottenere il riconoscimento del loro valore di "persona" e la persistente affermazione delle loro capacità.

A tal riguardo il progetto legislativo mira a promuovere percorso di attuazione dei principi della legge 6 del 2004 mediante l'attivazione di servizi di supporto agli amministratori di sostegno, di conoscenza e informazione su tale istituto, di promozione delle c.d. buone prassi, di attivazione di un percorso formativo per amministratori di sostegno affinché l'incarico di cura della persona sia svolto dagli stessi con preparazione e competenza.

Per tali ragioni all'art. 3 è prevista l'individuazione dei servizi e delle iniziative di supporto all'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale e degli interventi socio

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

regionali che la regione intenderà attuare sul territorio al fine di rendere omogenea, coordinata, efficiente ed efficace l'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno su tutto il territorio regionale

L'art. 4 istituisce un servizio di supporto all'amministratore di sostegno da attivare presso le Asl e presso i comuni al fine di promuovere corsi di formazione e incontri pubblici sul tema fornendo orientamento, informazione, sensibilizzazione e accompagnando gli aspiranti amministratori di sostegno e i familiari delle persone beneficiarie nella gestione della vita quotidiana di quest'ultime. Il servizio così istituito permetterà anche la formazione di elenchi delle persone che si assumono l'impegno di essere indicati come amministratori di sostegno, elenco che sarà messo poi a disposizione degli uffici giudiziari e delle autorità che lo richiederanno.

L'art. 5 prevede inoltre la costituzione di uno sportello di promozione dell'amministrazione di sostegno presso i comuni, le Asl e gli enti pubblici che faciliterà l'attuazione delle pratiche, degli incombenzi (pagamento bollette, colloquio con l'assistente sociale o con il medico curante secondo le necessità) passando da un agire amministrativo ad un agire civile e che si riflette sul compimento degli atti giuridici, anche più semplici, da parte della persona beneficiaria valorizzandone le capacità

L'art. 6 dispone che tutta l'attività come indicata nei precedenti articoli di legge verrà monitorata, conosciuta e validata da un tavolo permanente sul tema dell'amministrazione di sostegno che costituirà organo di studio, di ricerca, di coordinamento a livello regionale delle microrealtà territoriali che si costituiranno e fungerà da raccordo con i tavoli ministeriali parimenti costituiti sul tema medesimo.

Infine, l'art. 7 prevede le risorse finanziarie a disposizione della legge e l'art. 8 l'entrata in vigore.

*M*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## INDICE

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Progetto esistenziale di vita)

Articolo 3 - (Promozione dell'amministratore di sostegno)

Articolo 4 - (Servizio di supporto all'amministratore di sostegno)

Articolo 5 - (Sportello di sostegno alle fragilità)

Articolo 6 - (Tavolo permanente sull'amministratore di sostegno)

Articolo 7 - (Disposizione finanziaria)

Articolo 8 - (Entrata in vigore)

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali del diritto alla salute, della solidarietà e della sussidiarietà, dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, dall'articolo 7 dello Statuto della Regione e di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), dalla legge del 9 gennaio 2004 n. 6 ("Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali") e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), sostiene la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone fragili.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge, intende fornire strumenti di protezione e di tutela delle persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 404 del codice civile, promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione, anche a partire dalle migliori prassi e dettare disposizioni per assicurare tutte le azioni e gli interventi necessari per l'elaborazione e la realizzazione di un progetto esistenziale di vita, anche attraverso la promozione e valorizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## Articolo 2

*(Progetto esistenziale di vita)*

1. La Regione promuove, in coerenza con gli obiettivi indicati, in particolare, nell'articolo 4, comma 1, lettere r) e s) della l.r. 11/2016, la centralità delle persone fragili attuandone un progetto esistenziale di vita finalizzato ad assicurare, ai sensi del successivo articolo 3 e di quanto disposto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite, la realizzazione della massima vita indipendente possibile e garantire ai medesimi il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. L'elaborazione del progetto esistenziale di vita richiede la valutazione dei desideri, aspirazioni, capacità e bisogni da realizzare sul modello bio psico-sociale e individua gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo e la protezione della persona fragile, per migliorare la qualità, la quantità e l'appropriatezza dell'assistenza e del loro sostegno.

3 Il progetto esistenziale di vita assicura:

- a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia e adolescenza all'età adulta;
- b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;
- c) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell'autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;
- e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;
- f) la permanenza, ove possibile, della persona fragile anziana nell'ambiente o nella struttura nella quale vive.

4. Il progetto esistenziale di vita prevede la definizione di specifici interventi, quali l'elaborazione di documenti che raccolgono le volontà e le informazioni della persona fragile, permettendo di conoscerla nella sua identità sociale, eventualmente integrati da contributi finalizzati all'assistenza e all'implementazione di tali interventi.

5. Il progetto esistenziale di vita è oggetto di una periodica verifica dell'efficacia degli interventi e rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

*MC*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### **Articolo 3**

*(Promozione dell'amministratore di sostegno)*

1. La Regione riconosce l'amministratore di sostegno quale figura di tutela delle persone fragili e, al fine di promuovere la tutela dei loro diritti, attiva percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nonché di formazione e di aggiornamento degli stessi amministratori di sostegno.

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, individua adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.

3. La Regione, nelle forme consentite dalla legge e in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene, altresì, la creazione di una rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

*MC*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

#### **Articolo 4**

*(Servizio di supporto all'amministratore di sostegno)*

1. La Giunta regionale, sentite le Conferenze locali sociali e sanitarie di cui all'articolo 54 della l. r. 11/2016, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza permanente per la programmazione regionale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 55 della l. r. 11/2016, istituisce con proprio provvedimento, presso le aziende sanitarie locali (ASL) o presso i comuni in convenzione, il servizio di supporto all'amministratore di sostegno.

2. Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) diffondere materiale informativo e organizzare incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell'amministratore di sostegno;
- b) fornire supporto tecnico agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione, nelle forme previste dalla legge, di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
- c) promuovere percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
- d) monitorare i bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, mediante l'ascolto delle famiglie, degli amministratori e di tutti gli attori coinvolti;
- e) effettuare studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno;
- f) promuovere la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell'organizzazione del sostegno delle persone fragili.

4. La Giunta regionale promuove e disciplina l'istituzione di un elenco regionale dei soggetti disponibili e in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi a fini statistici, ricognitivi e conoscitivi, con l'indicazione di coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 4.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Articolo 5**

*(Sportello di sostegno alle fragilità)*

1. La Regione, al fine di attuare quanto previsto negli articoli 2 e 4 della presente legge, favorisce la realizzazione di sportelli di sostegno alle fragilità di sostegno presso i comuni, le ASL e gli enti pubblici per favorire l'indipendenza della persona fragile e la realizzazione del progetto esistenziale di vita.

2. La Regione si impegna a promuovere sistemi di ascolto personale del beneficiario gravato di significative difficoltà di locomozione o psichiche, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza al fine di evitare o comunque limitare spostamenti presso gli uffici del Tribunale.

*MM*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Articolo 6**

*(Tavolo permanente sull'amministratore di sostegno)*

1. È istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali un tavolo permanente sull'amministratore di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell'applicazione di tale istituto a livello regionale.

2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi anche dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 63 della l. r. 11/2016, effettua il monitoraggio sulle modalità e sull'attivazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno a livello locale e regionale.

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Articolo 7**

*(Disposizione finanziaria)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per il progetto esistenziale di vita delle persone fragili", la cui autorizzazione di spesa, complessivamente pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020-2021-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. Una quota pari ad euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, delle risorse relative al fondo di cui al comma 1, è destinata all'attivazione e promozione dell'amministrazione di sostegno di cui all'articolo 4, 5 e 6.

3. Per la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.

*ML*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

### **Articolo 8**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ME